



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 28-05-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026 - EMISSIONE RUOLO IN ACCONTO E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 21:20 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
COTTINI ROBERTO	SINDACO	P
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	P
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	P
TORRONI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	P
GRAZIANI DANIELE	VICE SINDACO	A
BORINI VALENTINA	CONSIGLIERE	A

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
BALDUCCI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	P
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	P
SOCCIARELLO GIORGIO	CONSIGLIERE	P
MAGLIOZZI ILVANO	CONSIGLIERE	P

IN CARICA: 11

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);

Visto il comma 688 dell'art.1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 - come sostituito dall'art.1, c.708, L.208/2015 - secondo cui, tra l'altro, il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 29.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art.31 rubricato "Modalità di versamento e sollecito di pagamento", che di seguito si riporta per la parte di interesse: *"Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili il numero di rate stabilite dalla delibera precedente"*.

Il comma 15-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 "(...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)".

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 70 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028 e n. 71 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028.

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni in materia di termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

Dato atto che il predetto termine, originariamente fissato al 30 aprile di ciascun anno, è stato modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha disposto il differimento al 31 luglio di ciascun anno, con decorrenza dall'anno 2026;

Considerato pertanto che, per l'anno 2026, il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe TARI e dei relativi regolamenti è fissato al 31 luglio 2026;

Considerato che:

- l'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto il bonus sociale per i rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i relativi principi e criteri attuativi;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2025, n. 24 ha stabilito che:

- dal primo gennaio 2025 viene introdotto il bonus sociale per i rifiuti;

- tale bonus viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, con limite elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

- a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;

- ARERA istituisce una apposita componente perequativa aggiuntiva alla TARI da applicarsi a tutte le utenze e destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti.

- Con deliberazione del 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha fissato nella misura di 6 euro per utenza la predetta componente perequativa.

- Con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti, stabilendo in particolare, per quanto di interesse per il presente atto, che:

- SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da ANCI) trasmette ai Comuni entro il 1 marzo di ciascun anno i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili;

- i Comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, verificando, in particolare, che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile e che l'utenza agevolabile sia a uso domestico. I Comuni devono altresì effettuare opportune verifiche in presenza di più unità immobiliari intestate allo stesso soggetto e i casi in cui al potenziale beneficiario del bonus non sia associata un'utenza TARI a uso domestico;

- i Comuni devono quantificare l'agevolazione spettante e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno nella prima rata utile.

Preso atto che, al fine di ottemperare alle disposizioni dettate dalle nuove norme e dalle Deliberazioni di ARERA sopra richiamate, si rende necessario stabilire le scadenze delle rate di acconto della TARI 2026 delle utenze domestiche e non domestiche, considerando in particolare che i dati utili per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti sono pervenuti al Comune nel mese di marzo e che a tale fornitura devono seguire tutte le verifiche elencate in precedenza. Ritenuto di individuare, tenuto conto delle predette nuove disposizioni, le seguenti scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2026, al fine di garantire forme di pagamento rateizzate che agevolino i contribuenti e, al contempo, garantiscano all'Ente un flusso costante di entrata nell'arco dell'esercizio finanziario:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata.

- Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 60% delle tariffe approvate per l'anno 2025. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

- Scadenze acconto: 30 giugno 2026, 30 agosto 2026;

È possibile versare l'acconto in un'unica soluzione con scadenza 30 giugno.

- Scadenza saldo: 01 dicembre 2026;
- Qualora ciascuno dei suddetti termini, sia di acconto, sia di saldo, coincida con il sabato o con un giorno festivo, la scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
- Recapito: l'avviso bonario viene recapitato in due tranches, una in acconto, l'altra a saldo.

In merito alle modalità di versamento si conferma il pagamento nella fase bonaria della Tassa sui Rifiuti (TARI):

- con il sistema PagoPA, istituito con Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), che consente di:

- per il cittadino: utilizzare una piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino;
- per il Comune: utilizzare un sistema per la gestione degli incassi centralizzato e immediato nella riconciliazione delle posizioni debitorie, ma soprattutto efficace per ricevere qualsiasi tipo di pagamento;
- rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

- tramite modello F24;

Preso atto che negli avvisi di pagamento del 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

- UR1,a (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2,a (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1 gennaio 2024 con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
- UR3,a (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1 gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF.

Richiamato l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 ed il successivo D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, con i quali è stato istituito e disciplinato il così detto "bonus sociale rifiuti" consistente in una riduzione della spesa per il servizio rifiuti - pari al 25% della tariffa - a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico come definito dalla legge;

Dato atto che:

- l'agevolazione relativa all'anno di competenza 2025 dovrà essere erogata tramite detrazione negli avvisi di pagamento emessi nel 2026;
- la normativa prevede che lo "sconto" venga applicato entro il 30 giugno 2026;
- poiché i PEF e le tariffe 2026 verranno approvati entro luglio, per rispettare la scadenza di giugno sarà necessario effettuare una prima bollettazione calcolata sulla base delle tariffe 2025 con almeno una prima rata in scadenza entro il mese di giugno e procedere successivamente con una ulteriore bollettazione a saldo/conguaglio sulla base delle tariffe definitive approvate per l'anno 2026;

Tenuto conto, che la riscossione di un acconto, per mezzo dell'applicazione del regime tariffario 2025, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa finanziario al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali, in attesa della definizione delle tariffe TARI per l'anno corrente entro i termini di legge, secondo la disciplina introdotta dall'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente);

Ritenuto - sulla base di quanto precede nonché della dinamica delle esigenze di liquidità dell'ente - di stabilire per l'anno 2026 le scadenze di versamento del tributo in argomento nonché la modulazione delle singole rate, come di seguito indicato:

1^ rata scadenza 30 giugno calcolata sulla base delle tariffe 2025;

2^ rata scadenza 30 agosto calcolata sulla base delle tariffe 2025;

3^ rata scadenza 01 dicembre a saldo e conguaglio calcolata sulla base delle tariffe definitivamente approvate per il 2026;

rata unica per l'acconto entro il 30 giugno 2026;

Dato atto che le prime due rate in acconto sono pari al 60% del dovuto e che il restante 40% sarà riscosso con l'ultima rata;

Considerato, che il totale definitivo TARI per l'anno 2026 sarà computato una volta approvata la deliberazione di Consiglio inerente la tariffazione 2026, secondo la normativa vigente, fissando sin da ora, la scadenza dell'ulteriore rata di saldo e conguaglio al 01 dicembre 2026;

Richiamato l'art.6, comma 8, del D.L.330/1994 laddove è disposto che: "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo."

Udito il seguente dibattito sul punto all'ordine del giorno:

Il Sindaco espone.

Niccolucci: legge dichiarazione di voto di cui chiede la verbalizzazione:

A nome del gruppo consiliare "Cetona e Piazze in Comune" dichiaro il nostro voto contrario al punto 4 all'ordine del giorno, relativo alla Tassa sui rifiuti per l'anno 2026.

Questa delibera è l'ennesima prova di una scelta politica precisa da parte dell'Amministrazione di Cetona: fare cassa subito, scaricando sui cittadini e sulle attività di Cetona e Piazze l'incertezza e il peso degli aumenti futuri.

Si chiede infatti ai contribuenti di pagare immediatamente un acconto molto elevato, pari al 60%, calcolato sulle tariffe del 2025, rinviando alla rata di dicembre il conguaglio sulle tariffe 2026, che ancora non sono state approvate.

Tradotto: oggi il Comune incassa, domani — a ridosso delle festività natalizie — arriverà il conto vero, con il rischio concreto di aumenti concentrati in un'unica scadenza, senza che i cittadini di Cetona e della frazione di Piazze siano stati messi nelle condizioni di capire per tempo cosa li aspetta.

Nella proposta si richiamano il bonus sociale rifiuti e le nuove componenti perequative decise da ARERA, ma non si offre alcuna informazione chiara sull'effetto reale di queste voci sulle bollette delle famiglie e delle imprese del nostro territorio.

Nessuna simulazione, nessun esempio concreto, nessun dato che permetta a una famiglia di Cetona o a una piccola attività di Piazze di capire chi pagherà di più, chi pagherà di meno e di quanto.

Sul piano politico, la maggioranza sceglie un'applicazione puramente burocratica delle norme, senza alcuno sforzo per introdurre misure locali di tutela per chi è più in difficoltà.

Non si prevede alcuna forma aggiuntiva di flessibilità o sostegno rispetto al minimo imposto dalla legge: nessuna attenzione specifica alle famiglie numerose, a chi ha perso il lavoro, alle attività commerciali e artigianali che tengono vivi il centro storico di Cetona e la frazione di Piazze e che già oggi fanno fatica a reggere il peso del caro-energia e del calo dei consumi.

Ancora più grave è la scelta di procedere oggi solo con l'acconto, rinviando a dopo l'estate l'approvazione delle tariffe definitive.

In questo modo il Consiglio Comunale di Cetona viene chiamato a ratificare un impianto di riscossione "al buio", senza un vero confronto politico sulla sostenibilità del nuovo Piano Economico Finanziario e sulla qualità del servizio rifiuti reso ai cittadini.

Sul piano del metodo, registriamo una forte carenza di partecipazione e trasparenza.

Non c'è stato un reale coinvolgimento preventivo delle commissioni consiliari, delle associazioni di categoria, delle realtà sociali e associative che operano a Cetona e a Piazze e i cittadini scopriranno tutto direttamente a casa, leggendo avvisi di pagamento pieni di nuove voci, sigle e componenti di difficile comprensione. .

Questa non è la nostra idea di governo locale.

“Cetona e Piazze in Comune” crede in un'amministrazione che discute prima di decidere, che mette al centro la reale capacità contributiva delle persone e delle attività economiche, che spiega con trasparenza dove vanno i soldi delle tasse e che usa gli strumenti normativi non solo per fare quadrare i conti, ma per proteggere il tessuto sociale ed economico della comunità.

Per tutte queste ragioni, ritenendo questa delibera sbilanciata a favore delle esigenze di cassa dell'Ente e poco attenta alla situazione sociale ed economica dei cittadini e delle imprese di Cetona e di Piazze, il gruppo “Cetona e Piazze in Comune” esprime convintamente voto contrario al punto 4 all'ordine del giorno.

Sindaco: Riguardo la discussione ci sono stati incontri pubblici, ben tre, a cui la minoranza poteva partecipare. C'è stato un processo partecipativo ma voi non avete contatto con la comunità; ci sono stati tre incontri pubblici anche sulle tariffe. Si deve partecipare alla comunità.

In quella sede non si è esaminato in modo analitico il 60%... il dato fondamentale è che si applica il 60% delle tariffe del 2025. I cittadini già le conoscono quindi. Grazie al contributo non c'è incremento suppletivo rispetto agli incrementi ordinari che sono 30.000 euro massimi per ogni anno. (In base alla delibera Arera) . Si deve applicare il bonus sociale quindi c'è attenzione al sociale. Nel regolamento ci sono agevolazioni sociali e ci sono esenzioni per le postazioni distanti. C'è stata un'interlocuzione con i cittadini. L'incremento è quello standardizzato di 30.000 euro annui. C'è l'esenzione per le nuove attività sino a 5 anni.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale; Con voti espressi per alzata di mano;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti 9

favorevoli: n. 6

astenuti: nessuno

contrari: n. 3 (Niccolucci, Socciarelo e Magliozzi)

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa:

1) di determinare per l'anno 2026 il versamento della TARI in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze e modulazioni:

a) 1^ rata scadenza 30 giugno 2026 calcolata sulla base delle tariffe 2025;

b) 2^ rata scadenza 30 agosto 2026 calcolata sulla base delle tariffe 2025;

c) 3^ rata scadenza 01 dicembre 2026 a saldo e conguaglio calcolata sulla base delle tariffe definitivamente approvate per il 2026;

d) rata unica per l'acconto entro il 30 giugno 2026;

Quindi vista l'urgenza, con la seguente votazione separata,

presenti 9

favorevoli: n. 6

astenuti: nessuno

contrari: n. 3 (Niccolucci, Socciarelo e Magliozzi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni richiamate nelle premesse.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO
ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.